

LINEE GUIDA

ITAS 13

Fondi, passività potenziali e attività potenziali

6 marzo 2024

La piena comprensione delle linee guida richiede un'adeguata conoscenza del relativo ITAS.
Si raccomanda la preventiva lettura dello standard contabile.

LINEE GUIDA ITAS 13 – Fondi, passività potenziali e attività potenziali

Sommario

Premessa	4
Ambito di applicazione	5
Rilevazione iniziale.....	6
Esempio 1 - Condizioni di iscrizione di un fondo	7
<i>Obbligazione attuale</i>	8
Esempio 2 - Probabilità dell'esistenza di una obbligazione attuale	9
Esempio 3 - Costi futuri per attività correnti.....	10
<i>Evento passato vincolante</i>	11
Esempio 4 – Esistenza di un evento passato vincolante.....	12
<i>Probabile trasferimento di risorse e stima attendibile dell'obbligazione</i>	12
Esempio 5 - Probabilità del futuro trasferimento di risorse	13
<i>Attività potenziali</i>	13
Esempio 6 - Probabilità dell'esistenza di attività potenziali	14
Valutazione dei fondi	15
<i>Stima dei fondi</i>	15
Esempio 7 - Applicazione del metodo del Valore Atteso.....	15
Esempio 8 – Confronto dell'applicazione del metodo del Valore Atteso e della valutazione caso per caso	16
Esempio 9 – Calcolo del valore attuale.....	18
<i>Utilizzo e rettifiche di fondi</i>	19
Esempio 10 - Utilizzo dei fondi	19
Esempio 11 – Rettifiche del fondo non attualizzato	21
Esempio 12 – Rettifiche del fondo in caso di valore attuale.....	22
<i>Gli Indennizzi</i>	22
Esempio 13 - Rilevazione di un indennizzo	23
Casistiche specifiche.....	24
<i>Fondo rischi per garanzie e fideiussioni concesse</i>	24
Esempio 14 – Fondo rischi per garanzie e fideiussioni concesse.....	24
<i>Fondo rischi per contenziosi in essere</i>	25
<i>Fondo oneri per imposte</i>	25
Esempio 15 – Fondo oneri per imposte.....	25
<i>Fondo oneri per contratti onerosi</i>	26
Esempio 16 - Rilevazione del fondo per contratto oneroso	26
<i>Fondo oneri per ristrutturazioni</i>	27

Esempio 17 - Rilevazione di un fondo per ristrutturazione	28
Rappresentazione negli schemi di bilancio.....	29
Esempio 18 - Rappresentazione in Stato Patrimoniale.....	29
Informazione integrativa.....	30
Esempio 19 - Rappresentazione in Nota integrativa	32

Premessa

I contenuti del presente documento rappresentano una guida per l'implementazione dello Standard contabile ITAS 13 - *Fondi, passività potenziali e attività potenziali*. Le prescrizioni contenute nel presente documento tengono conto dell'IPSAS 19 - *Provisions, contingent liabilities and contingent assets*, nella versione pubblicata al 31 gennaio 2019.

Negli esempi di scritture contabili illustrati nelle linee guida sono utilizzate le voci di conto dell'ultimo livello di dettaglio del Piano dei Conti unico per tutte le amministrazioni pubbliche, approvato il 30 novembre 2023 dal Comitato Direttivo della Struttura di *governance*. Qualora necessario, le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare, per le proprie scritture contabili, voci con un ulteriore livello di dettaglio che verranno definite per ciascun comparto in coerenza con quelle di livello superiore.

Ambito di applicazione

Nel trattamento contabile dei fondi, delle passività potenziali e delle attività potenziali l'amministrazione applica lo standard ITAS 13, tranne quando adotta un diverso trattamento contabile in conformità a un altro standard.

Si rimanda alle definizioni contenute nel par. 2 dell'ITAS 13 al fine di individuare le linee concettuali di demarcazione tra:

- poste disciplinate (fondi) e poste non disciplinate (altre passività) dallo standard;
- poste oggetto di rilevazione e poste che originano solo informativa nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

In sostanza, i fondi si distinguono da altre tipologie di passività, quali i debiti, in ragione dell'incertezza in merito alla data di sopravvenienza o all'importo della spesa futura necessaria per l'adempimento dell'obbligazione alla base di tali passività. Infatti:

- i *fondi* sono passività per le quali è probabile un futuro trasferimento di risorse in uscita per estinguere l'obbligazione, il cui ammontare deve essere attendibilmente stimabile;
- i *debiti* sono passività da pagare per beni o servizi ricevuti che sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore. Pertanto, l'esistenza dell'obbligazione e il relativo trasferimento di risorse in uscita e la data del pagamento, nonché il relativo importo dell'uscita monetaria relativa all'obbligazione, sono certi. Si pensi ad una amministrazione che ha fruito di consulenze fiscali da parte di un dottore commercialista. Al termine della prestazione, l'amministrazione riceve un avviso di parcella per un valore concordato pari a 5.000 euro. In questo caso, essendo il servizio stato eseguito ed il suo ammontare concordato, pur non essendo stato formalmente ancora fatturato alla data di iscrizione a bilancio, la passività viene comunque qualificata come debito.

I fondi devono essere rilevati come passività (assumendo che sia possibile effettuare una stima attendibile che rispetti i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio) perché sono obbligazioni effettive ed inoltre è "più verosimile che accada piuttosto che il contrario" che per il loro adempimento sia necessario un flusso di risorse in uscita. Per tali motivazioni, e in ossequio al postulato di prudenza e al principio di competenza economica, nessun fondo deve essere rilevato in relazione a costi che l'amministrazione sosterrà per il futuro svolgimento delle proprie attività; il bilancio d'esercizio deve fornire, infatti, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, del risultato economico e dei flussi di cassa dell'amministrazione al termine di ogni esercizio e non della sua possibile situazione futura.

In Tabella 1 vengono riportate le differenze fra *fondi* e *debiti*.

Tabella 1 - Differenze tra fondi e debiti

Passività	Trasferimento risorse	Ammontare	Iscrizione in bilancio
Fondi	Probabile	Stimabile	Si
Debiti	Certo	Certo	Si

I fondi hanno pertanto le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla data di chiusura dell'esercizio;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.

Ai fini delle registrazioni contabili si possono distinguere:

- *fondi rischi*: si definiscono fondi per rischi nel caso di passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimabili e caratterizzati da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. Si tratta, pertanto, di fattispecie caratterizzate da uno stato di incertezza che, al verificarsi o meno di un evento futuro, potranno concretizzarsi in una perdita parziale o totale di un'attività o nel sorgere di una passività;
- *fondi oneri*: si definiscono fondi per oneri nel caso di passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio ma che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi. Si tratta, pertanto, di fondi per costi, spese e perdite di competenza stimati, che andranno iscritti nello stato patrimoniale a fronte di somme di una prestazione che dovrà essere fornita al tempo in cui l'obbligazione sarà estinta.

Nella tabella seguente sono esemplificati tipologie di fondi rischi e oneri. Come evidenziato alcune tipologie di fondi non sono casi di applicazione dell'ITAS 13, ma è necessario fare riferimento ad altri ITAS: nello specifico il Fondo per rischi relativi a strumenti finanziari derivati passivi (a cui si applica l'ITAS 11), il Fondo oneri per trattamento di quiescenza (a cui si applica l'ITAS 16) e il Fondo oneri per TFR (a cui si applica l'ITAS 15).

Tabella 2 – Ambito di applicazione ed esclusione dell'ITAS 13

Fondi rischi	Fondi oneri
Fondo rischi per garanzie e fideiussioni concesse	Fondo oneri per trattamento di quiescenza (<i>escluso dall'applicazione dell'ITAS 13, si applica l'ITAS 16</i>)
Fondo rischi per contenziosi in essere	Fondo oneri per TFR (<i>escluso dall'applicazione dell'ITAS 13, si applica l'ITAS 15</i>)
Fondo rischi per strumenti finanziari derivati passivi (<i>escluso dall'applicazione dell'ITAS 13, si applica l'ITAS 11</i>)	Fondo oneri da imposte
	Fondo per oneri da rinnovi contrattuali (<i>escluso dall'applicazione dell'ITAS 13, si applica l'ITAS 15</i>)
	Fondo oneri per ristrutturazione
	Fondo oneri per contratti onerosi

Rilevazione iniziale

Vengono di seguito presentate le condizioni di iscrizione dei fondi, delle passività potenziali e delle attività potenziali. Vengono trattate separatamente le due casistiche relative a potenziali futuri trasferimenti in uscita di risorse (Fondi e Passività potenziali) e potenziali futuri trasferimenti in entrata

(Attività potenziali). Per le definizioni di fondi, passività potenziali e attività potenziali si rimanda al par. 2 dello standard.

Il par. 6 dell'ITAS 13 prevede che un fondo possa essere rilevato quando sussistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni di iscrizione:

- a) l'amministrazione ha un'obbligazione attuale risultante da un evento passato vincolante;
- b) è probabile che sarà necessario un trasferimento di risorse per adempiere all'obbligazione stessa;
- c) può essere effettuata una stima dell'ammontare dell'obbligazione che rispetti i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio.

Le *condizioni di iscrizione* in bilancio dei fondi, per le quali si differenziano dalle passività potenziali sono quindi le seguenti:

1. obbligazione attuale
2. evento passato vincolante
3. probabile trasferimento di risorse
4. stima attendibile dell'obbligazione che rispetti i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio

Nella prossima sezione, le quattro condizioni saranno approfondite ed esemplificate.

Esempio 1 - Condizioni di iscrizione di un fondo

L'amministrazione X è parte convenuta in una causa legale per danni cagionati a terzi. Lo staff legale dell'amministrazione valuta probabile perdere la causa e stima l'onere connesso al risarcimento danni pari a 1.500.000 euro.

Poiché tale situazione si riferisce a:

- un comportamento tenuto in passato dall'amministrazione (danno cagionato), e che deriva da una obbligazione attuale risultante da una causa legale,
- la stessa amministrazione valuta come probabile la soccombenza ed è in grado di stimarne l'entità,

ricorrendo tutte le condizioni di iscrizione ai sensi dell'ITAS 13, l'amministrazione deve rilevare al 31 dicembre dell'anno n un fondo con contropartita un accantonamento (DARE). In contabilità si rileverà:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamenti a fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti)	1.500.000	1.500.000

Obbligazione attuale

Un’obbligazione attuale può derivare da un obbligo di natura legale o da un elemento fattuale. Un’obbligazione attuale è di derivazione legale quando discende da un contratto, da una norma di legge o altre disposizioni aventi analoga efficacia (es. disposizioni autorità di regolazione). Le obbligazioni legali possono derivare da responsabilità civile, amministrativa, fiscale o penale.

Un’obbligazione attuale è fattuale quando l’amministrazione non disponga di realistiche possibilità di evitare un futuro trasferimento di risorse a terzi, pur in assenza del perfezionamento di un rapporto giuridico obbligatorio nei confronti di una parte terza.

Il par. 7 dello standard specifica che l’amministrazione deve utilizzare tutte le evidenze disponibili, ossia derivanti da fatti accaduti dopo la chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, per valutare se un evento o un altro fatto passato abbia dato luogo alla stessa. Le obbligazioni attuali devono essere rilevate come fondi solo quando sono originate da eventi verificatisi necessariamente entro la data di chiusura del bilancio. La condizione relativa ad eventi passati che comportano una obbligazione attuale, se vincolano l’amministrazione, è l’assenza di alternative all’adempimento dell’obbligazione.

In alcune circostanze può non essere chiaro se esista un’obbligazione attuale. In questo caso, si ritiene che un evento passato dia luogo a un’obbligazione attuale se, tenendo conto delle evidenze disponibili, è più verosimile, piuttosto che il contrario, che alla data di riferimento del bilancio esista un’obbligazione attuale. In pratica l’ITAS 13 adotta la regola del “più sì che no”, già ammessa anche dai principi contabili internazionali destinati alla redazione dei bilanci privatistici, ovvero se è maggiore la probabilità che un’obbligazione esista rispetto alla probabilità che non esista, allora l’obbligazione esiste.

Nei casi in cui non risulti chiaro se un evento passato abbia dato luogo a un’obbligazione attuale, come ad esempio nel corso di un procedimento legale nel quale può essere messo in discussione che determinati eventi si siano realmente verificati e che gli stessi abbiano dato luogo ad un’obbligazione attuale, l’amministrazione deve stabilire se, tenendo conto di tutte le evidenze disponibili incluso, per esempio, il parere di un perito, alla data di riferimento del bilancio esiste un’obbligazione attuale.

L’ITAS 13 distingue i casi per i quali è incerta l’esistenza dell’obbligazione attuale che determinerà un trasferimento di risorse in uscita e l’ammontare del trasferimento stesso in:

- fondi*: nel caso in cui alla data di chiusura del bilancio l’esistenza dell’obbligazione attuale sia *probabile* e l’ammontare della stessa sia attendibilmente stimabile, l’amministrazione dovrà iscrivere un fondo nel passivo dello Stato Patrimoniale e fornire informativa in Nota integrativa;
- passività potenziali*: nel caso in cui alla data di chiusura del bilancio l’esistenza dell’obbligazione attuale sia *possibile*, oppure l’ammontare della stessa non sia attendibilmente stimabile, l’amministrazione non dovrà rilevare tali passività in bilancio ma dovrà fornire informativa in Nota integrativa. Tale informativa è richiesta nella sezione “Informazione integrativa” al par. 52 dell’ITAS 13.

In via residuale nel caso in cui la probabilità del verificarsi dell’obbligazione attuale sia *remota*, ossia quando la possibilità che accada è scarsissima, l’amministrazione non dovrà rilevare alcun fondo né fornire alcuna informativa in Nota integrativa.


In linea con il principio di prudenza, l’ITAS 13 vieta, quindi, l’iscrizione di riserve occulte, che genererebbero la deliberata sopravalutazione di passività e di costi, così come l’omissione di iscrizione di fondi, che genererebbero la deliberata sottovalutazione di passività e costi.

In Figura 1 è presentato il flusso decisionale da seguire con i passaggi logici di identificazione dei fondi e delle passività potenziali e i relativi riflessi a bilancio.

In particolare, vi potranno essere tre situazioni pratiche:

- la rilevazione di un fondo e relativa informativa in nota integrativa qualora esista una obbligazione attuale alla data di chiusura del bilancio, sia probabile la fuoriuscita di risorse e sia possibile stimarne attendibilmente l'ammontare nel rispetto dei postulati e vincoli dell'informativa di bilancio,
- la rilevazione di una passività potenziale tramite una informativa sulla passività in nota integrativa qualora esista una obbligazione attuale, ma non sia probabile, ma solo possibile un futuro trasferimento di risorse in uscita,
- nessuna rilevazione qualora esista una obbligazione attuale dalla quale futuri trasferimenti di risorse in uscita siano remoti, ovvero né probabili né possibili.

*Figura 1 - Schema logico di identificazione dei fondi e delle passività potenziali e relativi riflessi a bilancio
(Adattato da IPSAS 19)*



Esempio 2 - Probabilità dell'esistenza di una obbligazione attuale

L'amministrazione X ha in corso un procedimento civile per danni arrecati a terzi e derivanti dalle attività svolte dalla stessa nei precedenti esercizi.

Alla data di chiusura del bilancio, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili e del parere dello staff legale, l'amministrazione X ritiene improbabile l'esito sfavorevole del procedimento.

L'obbligazione è attuale poiché deriva dalla condotta tenuta da X in passato, il fatto vincolante è rappresentato dai presunti danni subiti da terzi, il trasferimento di risorse è ritenuto possibile ma non probabile.

Pertanto, non deve essere rilevato alcun fondo a bilancio ma deve esserne data informativa nella Nota integrativa in quanto passività potenziale.

In ogni caso, come specificato dai parr. 36 e 37 dell'ITAS 13, non devono essere rilevati fondi a fronte di futuri risultati negativi della gestione operativa in quanto questi non soddisfano la definizione di passività e le generali condizioni di iscrizione previste per i fondi al par. 6 dell'ITAS 13. Ciò significa che la rilevazione di fondi non avviene per costi che dovranno essere iscritti in futuro per dare continuità ad attività correnti dell'amministrazione.

Esempio 3 - Costi futuri per attività correnti

I costi stimati da un'amministrazione per i danni causati alle abitazioni prospicienti dai lavori di un cantiere per la costruzione di un sottopasso stradale ammontano a 100.000 euro, come devono essere rilevati tali costi?

Trattandosi di costi futuri relativi ad una attività corrente, da sostenersi per dare continuità al cantiere per i lavori pubblici programmati e ancora da concludersi, i risarcimenti previsti non dovranno essere rilevati come fondi, ma tali costi saranno considerati nel quadro economico dell'opera nella voce "imprevisti" e saranno associati al valore dell'opera pubblica realizzata e quindi al valore di beni demaniali (strade) in base all'ITAS 4.

Viene riportata in Tabella 3 la sintesi delle casistiche trattate, differenziate in ragione della diversa probabilità di verificarsi dell'obbligazione attuale.

Tabella 3 – Condizioni di iscrizione a bilancio delle obbligazioni attuali

Probabilità verificarsi obbligazione attuale	Iscrizione in bilancio	Informativa in Nota integrativa
Probabile	Si	Si
Possibile	No	Si
Remota	No	No

Il valore di un fondo da iscrivere a bilancio è dato dalla stima dell'obbligazione nel rispetto dei postulati e dei vincoli dell'informazione di bilancio. Nel caso in cui tale stima non possa essere effettuata nel rispetto di tali postulati e vincoli, si è in presenza di una passività potenziale che non può essere rilevata (cfr. par. 52 dell'ITAS 13). Con cadenza almeno annuale le passività potenziali devono essere valutate per verificare se il trasferimento di risorse è passato da possibile a probabile e conseguentemente rilevare un fondo nel bilancio dell'esercizio in cui tale cambiamento si verifica.

Ai fini della rilevazione di un fondo, non è necessario conoscere l'identità dei soggetti verso i quali l'obbligazione è dovuta. L'obbligazione può infatti sussistere anche nei confronti della collettività in generale. Si pensi ad esempio il caso di un ospedale che ha fornito un lotto di vaccini mal conservati

cagionando un danno e una causa risarcitoria. In questo caso, per l'appostamento del fondo non sarà considerato il singolo soggetto, ma l'insieme dei pazienti oggetto dell'errore.

Diversamente, nel caso in cui un'amministrazione sia responsabile congiuntamente e in solido per un'obbligazione, la parte dell'obbligazione che si ritiene debba essere adempiuta da terzi deve essere trattata come una passività potenziale, mentre deve rilevare un fondo per quella parte di obbligazione per la quale un trasferimento di risorse è probabile. Ad ogni chiusura di bilancio l'amministrazione dovrà quindi valutare le obbligazioni solidali assunte e da tale valutazione, parimenti a quanto visto sopra, potrà emergere:

- nessuna rilevazione di un fondo o informativa: se l'amministrazione considera remota la probabilità di trasferimento di risorse in uscita per estinguere l'obbligazione solidale;
- una passività potenziale: se l'amministrazione considera possibile la probabilità di trasferimento di risorse in uscita per estinguere l'obbligazione solidale. In questo caso in Nota integrativa andrà indicata la natura e l'ammontare stimato della passività potenziale;
- un fondo: se l'amministrazione considera probabile il trasferimento di risorse in uscita per estinguere l'obbligazione solidale poiché valuta che l'obbligato principale non sia in grado di estinguherla in tutto o in parte. In quest'ultimo caso, della quota parte di obbligazione che l'obbligato principale sarà in grado di onorare viene data informativa nella Nota integrativa mentre per la parte restante viene iscritto un fondo.

Evento passato vincolante

L'obbligazione attuale deve risultare da un evento passato vincolante riconducibile a casi in cui l'amministrazione non ha alcuna alternativa all'adempimento dell'obbligazione stessa. Qualora l'amministrazione possa evitare il trasferimento di risorse per l'adempimento dell'obbligazione, non esisterebbe alcun fatto vincolante che giustifichi la rilevazione del fondo. Infatti, il bilancio dell'ente rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria alla fine del proprio periodo amministrativo e non la sua possibile situazione futura. Perciò le sole passività rilevabili nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono quelle che esistono alla data di chiusura dell'esercizio. Un'amministrazione dovrà rilevare esclusivamente le passività che esistono alla data di bilancio e riferite all'evento passato, e non quelle che potranno generarsi in futuro per costi da sostenere per dare continuità all'attività corrente.

Affinché l'amministrazione possa rilevare un fondo occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'amministrazione abbia tenuto in passato un comportamento che, alla data di bilancio, origina un'obbligazione attuale;
- gli effetti di tale comportamento passato sono ancora esistenti.

L'amministrazione, infatti, può rilevare esclusivamente passività che esistono alla data di bilancio (se le altre condizioni sono rispettate) e non quelle che potranno originarsi in futuro.

Esempio 4 – Esistenza di un evento passato vincolante

Al 31 dicembre dell'anno n entrerà in vigore una nuova legge sulla salute e sicurezza dei lavoratori che impone di rimuovere l'amianto dai fabbricati, in uso o inutilizzati da parte di tutte le aziende pubbliche e private.

L'amministrazione X possiede 40 fabbricati di cui 2 con rivestimenti in amianto per la cui rimozione viene stimato un costo di 24.000 euro. Al 31.12.n l'ente procede a una stima dei valori necessari per l'adeguamento normativo per un contratto che verrà stipulato nell'anno n+1.

L'evento vincolante che determina l'obbligazione attuale per l'amministrazione X è il possesso di fabbricati con rivestimenti in amianto; infatti, non esiste una soluzione alternativa alla rimozione dell'amianto per rispettare la nuova normativa. L'introduzione della nuova legislazione non crea un evento vincolante in modo diretto ma l'obbligo è dato dalla combinazione del possesso dei fabbricati e l'introduzione della nuova legge.

L'amministrazione X dovrà effettuare un accantonamento pari alla stima dei costi per la rimozione dell'amianto (24.000 euro).

In contabilità si rileverà:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamento per altri oneri (correnti) Fondi per altri oneri (correnti)	24.000	24.000

Probabile trasferimento di risorse e stima attendibile dell'obbligazione

Dopo aver individuato l'obbligazione attuale e verificato l'esistenza dell'evento passato vincolante, l'amministrazione deve verificare la probabilità di trasferimento di risorse per l'estinzione dell'obbligazione stessa in base alle conoscenze disponibili alla data di bilancio.

Si rimarca che il termine probabile deve essere interpretato nel senso di "più verosimile piuttosto del contrario"; quindi l'amministrazione rileverà un accantonamento se la probabilità di un futuro trasferimento di risorse per estinguere l'obbligazione è più verosimile che non.

Ai fini del calcolo probabilistico, può essere opportuno raggruppare le obbligazioni in classi omogenee per natura (si pensi ad esempio al caso di futuri oneri per tutti i contenziosi in essere dell'amministrazione) per addivenire ad una identificazione più corretta delle obbligazioni che giustifichino la rilevazione di fondi. Il raggruppamento di obbligazioni in classi omogenee risulta particolarmente adeguato nel caso di singole obbligazioni della medesima natura di importi esigui tali da non giustificare l'iscrizione di un fondo. Tuttavia, se si considera l'insieme delle obbligazioni aventi medesima natura potrebbe divenire molto probabile il sostenimento di futuri oneri giustificando l'iscrizione di un relativo fondo.

Esempio 5 - Probabilità del futuro trasferimento di risorse

Nel corso dell'esercizio n l'amministrazione Y è chiamata in giudizio per danni arrecati a terzi da un dipendente. Lo staff legale dell'amministrazione Y ritiene possibile la condanna al risarcimento dei danni.

Dato che lo staff legale ritiene possibile ma non probabile l'evento futuro di condanna, al 31 dicembre dell'anno n non deve essere rilevato alcun fondo per contenziosi in essere ma viene data informativa dell'obbligazione attuale nella Nota integrativa.

Il fondo iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale deve rappresentare la migliore stima dell'importo di risorse necessarie ad adempiere l'obbligazione esistente alla data di bilancio. Per tale stima l'amministrazione potrà utilizzare strumenti diversi a seconda del tipo di obbligazione come, ad esempio, la frequenza di manifestazione della stessa o di obbligazioni simili, i dati derivanti dall'esperienza interna accumulata nel tempo, pareri da parte di esperti, ecc. Ad esempio, per stimare il fondo relativo a cause legali in corso l'amministrazione può acquisire per ciascuna causa pareri dall'ufficio legale. Tale migliore stima porterà all'identificazione sufficientemente attendibile dell'importo di un fondo. Nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di effettuare una stima attendibile dell'ammontare di risorse necessarie ad estinguere l'obbligazione, si è in presenza di una passività potenziale.

Attività potenziali

Nell'ITAS 13 vengono fornite le caratteristiche e le condizioni di rilevazione delle attività potenziali.

Un'attività potenziale deriva da fatti passati di cui, tuttavia, non è confermata l'esistenza di uno o più eventi futuri, incerti o non totalmente sotto il controllo dell'amministrazione, in dipendenza dei quali vi è la possibilità di un trasferimento di risorse a favore dell'amministrazione. Parimenti alle passività potenziali anche le attività potenziali non sono iscritte nello Stato Patrimoniale del bilancio d'esercizio; infatti, tale iscrizione comporterebbe la contemporanea rilevazione di un provento che potrebbe non essere mai conseguito. Delle attività potenziali deve essere data informativa nella Nota integrativa quando è probabile che vi sarà un trasferimento di risorse a favore dell'amministrazione, come richiesto dalla sezione "Informazione integrativa". Invece, nel caso in cui un provento o ricavo soddisfi i requisiti di rilevazione definiti in ITAS 9 - *Ricavi, proventi e lavori in corso su ordinazione*, l'attività connessa non è considerata un'attività potenziale e quindi la sua rilevazione è appropriata. Le attività potenziali devono essere valutate con periodicità almeno annuale. Se il trasferimento di risorse a favore dell'amministrazione diventa ragionevolmente certo e il valore dell'attività può essere valutato rispettando i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio, l'attività e il relativo provento o ricavo devono essere rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui ciò si verifica. Vengono riportati in Figura 2 i passaggi logici di identificazione delle attività potenziali e i relativi riflessi a bilancio.

Figura 2 - Schema logico di identificazione delle attività potenziali e relativi riflessi a bilancio (Adattato da IPSAS 19)



Esempio 6 - Probabilità dell'esistenza di attività potenziali

L'amministrazione Alfa ha avviato il 1 marzo dell'anno n un'azione legale di tipo civile nei confronti delle aziende farmaceutiche Beta e Gamma, per richiedere un risarcimento danni di 50 milioni di euro causati da un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dalle due aziende in violazione della normativa antitrust comunitaria al fine di favorire, con mezzi e finalità illecite, l'uso esclusivo nelle aziende sanitarie di un costoso farmaco per la cura di una patologia oculistica scoraggiando l'impiego di un equivalente ma più economico farmaco.

Nell'anno n+5, al termine di tutti i gradi di giudizio, le società farmaceutiche vengono condannate al risarcimento dei danni quantificati in 43 milioni di euro.

Negli esercizi da n a n+4, non essendo certo il futuro trasferimento di risorse, l'amministrazione Alfa aveva opportunamente dato informativa in Nota integrativa dell'esistenza dell'attività potenziale stessa e dell'ammontare del potenziale futuro trasferimento di risorse. Alla data del bilancio dell'anno n+5, poiché l'attività potenziale diviene certa, l'amministrazione Alfa rileva in bilancio l'attività e il relativo ricavo. Nel presente caso la valutazione viene effettuata convenzionalmente in chiusura di bilancio, ma si ricorda che la rilevazione dovrà essere effettuata quando il trasferimento diviene ragionevolmente certo.

In sede di predisposizione del bilancio d'esercizio dell'anno n+5 in contabilità si rileverà:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n+5	Altri crediti correnti Altri ricavi e proventi diversi	43.000.000	43.000.000

Valutazione dei fondi

Stima dei fondi

I parr. 22 e 23 dell'ITAS 13 stabiliscono che il valore da imputare al fondo deve riflettere la migliore stima della spesa necessaria per estinguere l'obbligazione attuale alla data di chiusura del bilancio, ossia l'importo che l'amministrazione dovrebbe ragionevolmente pagare per estinguere l'obbligazione o per trasferirla a terzi alla data di chiusura del bilancio. Nel caso in cui fosse impossibile sia estinguere l'obbligazione che trasferirla a terzi alla data di chiusura del bilancio, un utile approccio alla valutazione dell'ammontare del fondo è il processo di stima dell'ammontare al quale ipotetiche transazioni potrebbero aver luogo.

L'ITAS 13 specifica che la stima del fondo è basata sul giudizio dei competenti organi dell'amministrazione, integrato dall'esperienza maturata in transazioni analoghe e, in alcuni casi, da relazioni di esperti indipendenti come i periti tecnici (es. legali, dottori commercialisti, geometri). L'evidenza considerata deve includere ogni elemento aggiuntivo fornito dagli eventi verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio.

La scelta del metodo di valutazione più appropriato è anch'essa responsabilità degli organi competenti dell'amministrazione e dipende dal tipo di obbligazione attuale e dalle sue caratteristiche. Le alternative possono essere:

- a) metodo statistico: denominato "valore atteso", è appropriato nel caso in cui l'obbligazione attuale coinvolga un numero elevato di elementi e l'amministrazione disponga di attendibile esperienza passata (es. statistiche dell'amministrazione). Mediante tale metodo l'ammontare dell'obbligazione attuale è stimato ponderando tutti i possibili risultati con le rispettive probabilità di verifica;
- b) valutazione caso per caso: fondato sulla specifica valutazione del probabile trasferimento di risorse necessario ad estinguere una singola obbligazione con caratteristiche uniche che la rendano diversa da tutte le altre obbligazioni. Mediante tale metodo l'ammontare dell'obbligazione attuale è dato dalla stima del risultato individuale più probabile.

Laddove se ne presentino le condizioni può essere utile adottare entrambi i metodi per addivenire alla scelta dell'importo da iscrivere a bilancio.

Esempio 7 - Applicazione del metodo del Valore Atteso

Un centro di ricerca di un'amministrazione X ha sviluppato uno speciale health-device (dispositivo medico) che permette la tele-rilevazione dei parametri vitali di soggetti affetti da patologie cardiocircolatorie. Tale device è stato oggetto di brevettagione da parte dell'amministrazione X ed è oggetto di commercializzazione in aziende sanitarie e presso privati. Nonostante la grande esperienza del gruppo di ricerca, non tutti i device prodotti risultano privi di difetti (l'80% dei device non presenta difetti, il 17% presenta lievi difetti e il 3% presenta gravi difetti). Per tale motivazione i device sono coperti da una garanzia che prevede la copertura di tutti i costi legati alla fabbricazione e al funzionamento del device nei 2 anni successivi all'acquisto. Nel corso dell'anno sono stati venduti n°1.000 device. Si stima, ai fini dell'iscrizione di un fondo a bilancio per le obbligazioni connesse alle garanzie di copertura, il sostenimento di costi per riparazione per €100 nel caso di lievi difetti e di €250 nel caso di gravi difetti.

Pertanto, la migliore stima del valore atteso del fondo è pari:

$$(80\% * 0) + (17\% * 1.000 * €100) + (3\% * 1.000 * €250) = 24.500 \text{ euro}$$

Esempio 8 – Confronto dell'applicazione del metodo del Valore Atteso e della valutazione caso per caso

L'amministrazione Y ha una causa legale in corso per danni causati a terzi. Lo staff legale prevede che la causa si concluda con la condanna al risarcimento danni. Tuttavia, l'ammontare relativo a tale risarcimento dipende dalla valutazione del Giudice delle circostanze attenuanti, concorsi di colpa e aggravanti. Lo staff legale stima i seguenti risultati:

- risarcimento stimabile in 450.000 euro al 55% di probabilità;
- risarcimento stimabile in 300.000 euro al 25% di probabilità;
- risarcimento stimabile in 175.000 euro al 15% di probabilità;
- risarcimento stimabile in 95.000 euro al 5% di probabilità.

Il fondo relativo al singolo evento il cui risultato appare più probabile è pari a 450.000 euro. Tuttavia, la media delle probabilità dell'ammontare del risarcimento, valutata ricorrendo al metodo del valore atteso, è pari a:

$$(55\% * 450.000) + (25\% * 300.000) + (15\% * 175.000) + (5\% * 95.000)$$

Pertanto, la migliore stima del fondo è pari a 353.550 euro.

L'ITAS 13 specifica agli aspetti che devono essere tenuti in considerazione nella migliore stima del fondo in particolare:

- rischi e incertezze
- valore attuale
- eventi futuri

Rischi e incertezze

L'individuazione della migliore stima di un fondo deve tenere in considerazione i rischi e le incertezze che caratterizzano fatti e circostanze relativi all'obbligazione attuale. Il concetto di rischio si riferisce alla variabilità di un risultato; pertanto, al variare del livello di rischio varierà l'entità del fondo.

L'incertezza relativa a tali fatti e circostanze non può in alcun caso giustificare l'intenzionale sovrastima o sottostima dei fondi. Tuttavia, l'eventuale costituzione e le successive rettifiche dell'ammontare del fondo devono risultare da un'adeguata stima del rischio (cfr. par. 25 e 26 dell'ITAS 13). Nella Nota integrativa l'amministrazione dovrà dare evidenza delle incertezze relative all'importo e ai tempi necessari ad adempiere l'obbligazione.

Attualizzazione

Soltamente, la stima di un fondo quantifica un esborso futuro, ovvero prevede non solo la stima della probabile entità dell'esborso, ma anche la stima del tempo futuro in cui la passività attuale sarà dovuta. In pratica, si stima l'entità dell'esborso alla scadenza della passività che potrà avvenire in un tempo futuro. L'ITAS 13 indica che la stima del fondo deve essere riferita alla data di riferimento del bilancio in chiusura, che potrà essere antecedente il tempo dell'effettivo esborso. Nel processo di valutazione, nel momento in cui il tempo di manifestazione dell'adempimento all'obbligazione attuale si svilupperà in anni successivi a quello di rilevazione, è necessario tenere conto del valore temporale della moneta. È quindi

necessario procedere con l'attualizzazione della miglior stima dell'importo del fondo. L'attualizzazione è necessaria nel caso in cui:

- tra le date di iscrizione a bilancio e di adempimento dell'obbligazione intercorre un tempo superiore ad un anno;
- tale tempo produce un effetto rilevante sull'informativa di bilancio.

L'ammontare del fondo è rappresentato dal valore attuale del trasferimento di risorse che ci si aspetta sia necessario per estinguere l'obbligazione qualora l'effetto del valore temporale della moneta sia rilevante. Il tasso da utilizzare per l'attualizzazione deve riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore temporale della moneta nonché i rischi specifici associati alla passività. Nella determinazione del tasso non si tiene conto dei rischi già considerati in rettifica delle stime dei futuri flussi monetari (cfr. par. 27 e 28 dell'ITAS 13). Il tasso di attualizzazione utilizzato dovrà essere al lordo delle imposte.

Ogni operazione di costituzione di un fondo, nel momento in cui subisce variazioni per effetto del valore del denaro nel tempo, deve essere oggetto del processo di attualizzazione nel tempo. In tal modo, si potrà determinare in maniera corretta l'ammontare nei diversi esercizi in cui permane il fondo. L'ITAS 13 prevede che il valore attuale del fondo dovrà essere annualmente adeguato al fine di considerare il valore del denaro nel tempo, contabilizzando l'adeguamento come oneri finanziari (si veda esempio 9).

BOX DI APPROFONDIMENTO

Cenni sul concetto di attualizzazione

Il concetto di attualizzazione è legato al principio che un capitale finanziario assume valori diversi in funzione del tempo di manifestazione del flusso finanziario. In matematica finanziaria vige infatti il principio di equivalenza finanziaria secondo cui due capitali disponibili in tempi diversi sono finanziariamente equivalenti al tasso "i" se i loro valori, calcolati ad una stessa scadenza, capitalizzati al tasso "i", sono uguali.

La matematica finanziaria esprime il processo di attualizzazione mediante la seguente formula:

$$VA = C / (1 + i)^n$$

ovvero

$$VA = C \times (1 + i)^{-n}$$

dove:

C = capitale o flussi finanziari futuri

VA = valore attuale

i = tasso di attualizzazione

$1/(1+i)^n$ oppure $(1+i)^{-n}$ = coefficiente di attualizzazione

Esempio

Un flusso finanziario di euro 10.000 al tempo 7 è equivalente ad un ammontare di 6.663,42 al tempo 1 utilizzando un tasso di attualizzazione pari al 7%. È invece equivalente a 5.962,66 al tempo 1 con un tasso di attualizzazione pari al 9%. In sintesi:

$$10.000 \times (1 + 0,07)^{-6} = 10.000 \times 0,6663 = 6.663,42$$

$$10.000 \times (1 + 0,09)^{-6} = 10.000 \times 0,5962 = 5.962,66$$

Esempio 9 – Calcolo del valore attuale

Il valore atteso di un fondo relativo ad una causa in corso che si stima potrà terminare fra tre anni è pari a 10.000 euro. Il tasso di attualizzazione è pari al 4%.

Pertanto, la migliore stima del valore atteso del fondo in sede di bilancio al tempo t_0 è pari a:

$$(10.000) \times (1+4\%)^3 = 8.889,96 \text{ euro}$$

Nella tabella seguente si evidenzia il valore del fondo per ogni anno considerato e la relativa rilevazione come onere finanziario.

Esercizio	Valore attuale	Rilevazione per Interessi
n_0	$(10.000) \times (1+4\%)^3 = 8.889,96$	
n_1	$(10.000) \times (1+4\%)^2 = 9.245,56$	355,60
n_2	$(10.000) \times (1+4\%)^1 = 9.615,38$	369,82
n_3	10.000	384,62

In n_0 si procederà alla scrittura di costituzione del fondo:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamenti a fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti)	8.889,69	8.889,69

Pertanto, nell'esercizio n_1 si procederà all'adeguamento del fondo per 355,60 euro tramite la seguente scrittura:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n+1	Altri costi della gestione finanziaria Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti)	355,60	355,60

Nell'esercizio n_2 si procederà alla rettifica del fondo per 369,82 euro tramite la seguente scrittura:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n+2	Altri costi della gestione finanziaria Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti)	369,82	369,82

Con lo stesso procedimento si adeguerà il fondo in n_3 .

Eventi futuri

L'ITAS 13 richiama anche la necessità di considerare tutti gli eventi futuri, sia favorevoli che sfavorevoli, che possono incidere sull'ammontare necessario per estinguere un'obbligazione. Questi devono essere riflessi nel valore del fondo solo in presenza di una sufficiente evidenza oggettiva che tali eventi si verificheranno (cft. par. 29 dell'ITAS 13). Gli eventi futuri possono influenzare l'aggiornamento della migliore stima del fondo, così come giungere ad una sua completa estinzione. Ne consegue che l'amministrazione dovrà rettificare l'importo del fondo se vi è una evidenza oggettiva che dia una sufficiente certezza dei fatti. Tra le casistiche più frequenti vi possono essere:

- cambiamenti tecnologici - si pensi alla introduzione sul mercato di nuovi metodi e tecnologie che permettano la completa cura di patologie nei confronti di soggetti per i quali si era obbligati in relazione a futuri potenziali rimborsi;
- modifiche normative - si pensi a nuove norme che facciano accollare l'onere di un rimborso per un evento ad altra amministrazione o soggetto, oppure che modifichi l'entità del rimborso;
- conclusione di cause legali - si pensi alla chiusura di una causa con l'eventuale modifica dell'importo previsto a fondo rilevato in precedenza.

La contabilizzazione relativa alla variazione del fondo per effetto di eventi futuri sopraggiunti deve essere operata nella stessa voce di bilancio ove inizialmente rilevata.

Utilizzo e rettifiche di fondi

Come è stato descritto, l'ITAS 13 prevede che il fondo è rilevato e può essere mantenuto a bilancio quando esiste un'obbligazione attuale per la quale è più probabile che non il sostenimento di un esborso per adempierla. L'esistenza di tale obbligazione, la sua variazione nel tempo, o la sua estinzione comporta la necessità di procedere a rilevazioni in merito all'utilizzo del fondo e ad eventuali rettifiche.

Ricordiamo che, ogni fondo deve essere utilizzato solo in relazione all'evento per il quale è stato inizialmente rilevato (cft. par. 35 dell'ITAS 13) al fine di estinguere la relativa obbligazione attuale. È fatto quindi assoluto divieto di utilizzo del fondo per finalità diverse da quella originaria.

Alla luce del fatto che l'entità del fondo deriva da una stima basata sulle migliori informazioni disponibili, l'onere effettivamente dovuto al tempo di esecuzione dell'obbligazione potrebbe essere pari, inferiore o superiore rispetto a quanto accantonato. Nel caso in cui l'obbligazione al tempo di estinzione sia pari al valore del fondo, si procederà alla chiusura del fondo a fronte dell'esborso senza ulteriori effetti in sede di rilevazione contabile. Se l'obbligazione al tempo di estinzione è inferiore al fondo, l'eccedenza genererà un provento. Se l'obbligazione al tempo di estinzione è superiore al fondo, l'eccedenza genererà un onere che sarà anch'esso imputato alla medesima voce che aveva originato il fondo.

Esempio 10 - Utilizzo dei fondi

L'Amministrazione X, ad inizio esercizio, è chiamata in giudizio per danni arrecati ad un cittadino da un dipendente. Il danno provocato è rilevante, tuttavia, lo staff legale ritiene sia efficacemente argomentabile che il danno provocato non è imputabile all'amministrazione.

Alla data di chiusura del bilancio, lo staff legale ritiene l'obbligazione attuale con sostenimento dell'onere di risarcimento danni probabile stimando una richiesta di risarcimento danni pari ad 1 milione di euro. L'amministrazione, quindi, rileva a fine esercizio un accantonamento a bilancio di 1 milione di euro e fornisce informativa in Nota integrativa.

Al 31 dicembre dell'anno n in contabilità si rileverà:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamenti a fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti)	1.000.000	
			1.000.000

Caso 1 - Fondo capiente

Il 31 maggio dell'anno successivo, la causa si conclude con la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni, valutati in 1 milione di euro.

Pertanto, poiché il fondo risulta capiente, l'amministrazione effettuerà la seguente rilevazione contabile:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Fondi presso istituto tesoriere	1.000.000	
			1.000.000

Caso 2 - Fondo non capiente

Il 31 maggio dell'anno successivo, la causa si conclude con la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni, valutati in 1.500.000 euro.

Pertanto, poiché il fondo non risulta capiente, l'amministrazione effettuerà la seguente rilevazione contabile:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/05/n+1	Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Altri costi e oneri della gestione ordinaria Fondi presso istituto tesoriere	1.000.000 500.000	
			1.500.000

Caso 3 - Fondo più che capiente

Il 31 maggio dell'anno successivo, la causa si conclude con una transazione finale di 800.000 euro.

Pertanto, poiché il fondo è più che capiente, l'amministrazione effettuerà due rilevazioni. La prima al 31/05 per l'esborso a chiusura dell'obbligazione. La seconda in sede di bilancio per la chiusura della parte ancora aperta del fondo:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/05/n+1	Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Fondi presso istituto tesoriere	800.000	
			800.000

In sede di chiusura di bilancio si rettificherà il fondo residuo:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n+1	Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Altri ricavi e proventi diversi	200.000	
			200.000

Al fine di riflettere la migliore stima, alla data di chiusura di ogni bilancio e nel caso in cui emergano fatti che dimostrino la non correttezza della stima dei fondi, l'amministrazione dovrà rettificare la valutazione operata. Infatti, potrebbe accadere che, rispetto alle condizioni di rilevazione di un fondo:

- a) l'obbligazione individuata come possibile (poiché di esistenza incerta), e come tale non rilevata, sia, nei fatti, un'obbligazione attuale (ovvero di esistenza certa), con sostenimento di un trasferimento di risorse certe o probabile;
- b) un'obbligazione attuale valutata possibile sia, nei fatti, certa o probabile;
- c) un'obbligazione attuale valutata probabile abbia, nei fatti, un importo diverso da quello stimato.

Nei casi a) e b) l'amministrazione dovrà procedere con la rilevazione di un fondo mentre, nel caso c), l'amministrazione dovrà rettificare l'importo del fondo stimato in precedenza.

L'ITAS 13 stabilisce le modalità di riesame periodico dell'ammontare del fondo distinguendo il caso in cui l'importo dello stesso sia attualizzato o meno.

Nel caso di rettifica del valore di un fondo non attualizzato si procederà al riesame alla data di chiusura del bilancio di ciascun esercizio e rettifica in ragione della migliore stima corrente. Il fondo deve essere rettificato nel caso in cui si modifichi l'entità e/o la probabilità di un trasferimento di risorse per adempiere all'obbligazione.

Esempio 11 – Rettifiche del fondo non attualizzato

Si ipotizzi che l'amministrazione nell'anno n₀ abbiamo rilevato un fondo rischi per contenzioso per €135.000. Nell'anno n₃, a seguito della sentenza a favore di primo grado, e in attesa del completamento dell'iter processuale, l'ufficio legale procede a stimare il valore dell'obbligazione in €50.000. L'amministrazione procedere alla rettifica del fondo.

In sede di chiusura di bilancio in n₃ si procederà alla scrittura di rettifica del fondo:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n+3	Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Altri ricavi e proventi diversi	85.000	85.000

In nota integrativa dovrà essere fornita adeguata informativa.

Nel caso di rettifica di un fondo attualizzato questa può rendersi necessaria a causa della modifica del tempo di adempimento dell'obbligazione e/o di modifica del tasso di attualizzazione corrente di mercato. In questi casi si procederà tramite l'incremento dell'ammontare iscritto nel prospetto di Stato Patrimoniale e rilevazione del relativo onere finanziario nel prospetto di Conto Economico del bilancio d'esercizio.

Esempio 12 – Rettifiche del fondo in caso di valore attuale

Riprendiamo un esempio precedente (esempio 9), nel quale il valore atteso di un fondo relativo ad una causa in corso che si stima potrà terminare fra tre anni è pari a 10.000 euro. Il tasso di attualizzazione è pari al 4% alla data di costituzione del fondo. Alla fine dell'anno 1 si ipotizzi che il tasso di attualizzazione nominale sia pari al 3%.

Nella tabella seguente si evidenzia il valore del fondo per ogni anno considerato e la relativa rettifica come onere finanziario.

Esercizio	Valore attuale 4%	Valore attuale 3%
n_0	$(10.000) \times (1+4\%)^{-3} = 8.889,96$	
n_1	$(10.000) \times (1+4\%)^{-2} = 9.245,56$	$(10.000) \times (1+3\%)^{-2} = 9.425,96$
n_2	$(10.000) \times (1+4\%)^{-1} = 9.615,38$	$(10.000) \times (1+3\%)^{-1} = 9.708,74$
n_3	10.000	10.000

In n_0 si procederà alla scrittura di accantonamento del fondo:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamenti a fondi rischi per contenziosi in essere (correnti) Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti)	8.889,69	8.889,69

Pertanto, in sede di bilancio n_1 si procederà alla rettifica del fondo che tenga conto della rettifica del cambio di tasso di attualizzazione. In particolare:

- Saldo di apertura del fondo 8.889,96
- Oneri finanziari al 4% 355,60
- Rettifica variazione tasso 3% 180,40
- Saldo a fine anno 9.425,96

Pertanto, la rettifica sarà pari a 180,40 euro per un adeguamento complessivo di 535,00 euro e non 355,60 euro come inizialmente stimato. La scrittura sarà in n_1 :

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n+1	Altri costi della gestione finanziaria Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti)	535	535

Gli Indennizzati

Qualora un soggetto terzo si accolli in tutto o in parte l'onere di estinzione di una obbligazione attuale a carico di una amministrazione, l'amministrazione ha la possibilità di trasferire in tutto o in parte l'onere

di estinzione dell’obbligazione attuale. Gli indennizzi possono generarsi per effetto di un contratto di assicurazione, di una clausola di manleva inserita in un contratto, ovvero per una garanzia fornita da un fornitore, così come una fideiussione.

L’ITAS 13 prevede che l’indennizzo è da contabilizzarsi solo se “ragionevolmente certo” in merito alla sua esistenza e non alla sua entità. In tal senso, l’ammontare dell’indennizzo dovrà seguire le metodologie di stima. L’importo dell’indennizzo iscritto a bilancio non potrà superare il valore del corrispondente fondo e comunque dovrà essere rilevato come attività separata.

Contabilmente la rilevazione di un indennizzo implica il sorgere di una attività da iscriversi nell’attivo patrimoniale e di un componente economico positivo da iscriversi a Conto Economico. La modalità di contabilizzazione non cambia in relazione alla modalità di esecuzione dell’indennizzo, ovvero se il terzo rifonderà l’amministrazione ovvero direttamente l’avente diritto.

Esempio 13 - Rilevazione di un indennizzo

L’amministrazione ha in corso una causa per danni arrecati a terzi. I legali stimano come elevate le probabilità di perdere la causa con un danno stimato pari a 50.000 euro. L’amministrazione aveva stipulato una polizza assicurativa a copertura di rischi per danni a terzi. La compagnia assicuratrice ha riconosciuto come liquidabile l’80% del danno stimato (40.000 euro).

La costituzione del fondo derivante dalla perdita della causa e l’indennizzo sorgono dal medesimo evento passato vincolante e l’erogazione dell’indennizzo è ragionevolmente certo.

L’amministrazione alla data di bilancio effettuerà le seguenti rilevazioni:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamento per altri oneri (correnti) Fondi per altri oneri (correnti)	50.000	50.000

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Altri crediti correnti Altri ricavi e proventi diversi	40.000	40.000

Nel caso in cui un’amministrazione abbia definitivamente trasferito a terzi (ad esempio ad un’altra amministrazione che ha deliberato di farsene carico, oppure tramite un accordo con un fornitore) il rischio relativo ad un’obbligazione attuale, questa non deve rilevare alcun fondo. Infatti, in questo caso nulla sarà dovuto all’amministrazione in caso di successivo inadempimento del terzo, fatta salva la permanenza di una responsabilità solidale tra le parti.

Infine, nella migliore stima del fondo, non vanno invece considerati gli utili derivanti dalla dismissione attesa di attività, anche se la stessa è strettamente collegata all’evento che dà luogo al fondo.

L'amministrazione deve rilevare tali utili secondo quanto specificato dallo standard che disciplina tali attività.

Casistiche specifiche

Tra le casistiche specifiche di operazioni che potrebbero dare luogo alla rilevazione di fondi rischi o oneri si possono esemplificare le seguenti:

- Fondo rischi per garanzie e fideiussioni concesse
- Fondo rischi per contenziosi in essere
- Fondo oneri per imposte
- Fondo oneri per ristrutturazioni
- Fondo oneri per contratti onerosi

Fondo rischi per garanzie e fideiussioni concesse

Qualora il rischio di potenziale escussione della garanzia sia probabile, non è sufficiente la sola informativa in nota integrativa, ma occorre valutare lo stanziamento di un apposito accantonamento, ove ne ricorrano i presupposti. Le garanzie per le quali l'ente può adottare tale soluzione di assicurazione interna riguardano per esempio le fideiussioni concesse da enti locali per la garanzia di mutui per operazioni di finanziamento di aziende controllate (ex. art. 207 TUEL). Qualora si manifestasse il probabile rischio di escussione della fideiussione, è opportuno rilevare il fondo. L'appostamento del fondo deve permanere fintanto che il debito assistito da garanzia non viene estinto, o vengono meno le condizioni per la sua iscrizione quando esso viene estinto.

Esempio 14 – Fondo rischi per garanzie e fideiussioni concesse

L'amministrazione X ha rilasciato nell'anno t0 una garanzia fideiussoria di 1.000.000 euro in favore dell'azienda Alfa S.p.A., da esso controllata, per l'assunzione di un mutuo destinato alla ristrutturazione di un centro polifunzionale destinato a offrire servizi in ambito sociale. Nell'anno t4, l'azienda Alfa S.p.A. comunica all'amministrazione X che stante la situazione di cassa non sarà in grado con ogni probabilità di onorare le prossime rate del mutuo. L'amministrazione +X stima l'obbligazione in cui potrà incorrere in caso di escussione pari a €650.000.

L'amministrazione alla data di bilancio effettuerà le seguenti rilevazioni.

Nell'anno t0 è presente una obbligazione attuale derivante da un fatto passato vincolante costituito dalla concessione di una fideiussione, determinando una obbligazione legale. In t0 non è probabile alcuna fuoriuscita di benefici, pertanto non si rileva alcun fondo rischi, ma dovrà essere data adeguata informativa in Nota integrativa.

Nell'anno t1, oltre a permanere il fatto passato vincolante costituito dalla fideiussione, è probabile che si renderà necessario l'impiego di risorse per adempiere alla obbligazione sottoscritta. Pertanto, dovrà essere costituito il Fondo rischi per le garanzie prestate per €650.000, oltre che mantenere in Nota integrativa l'informativa circa la fideiussione in essere. In contabilità avremo la seguente scrittura:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n+1	Accantonamenti ad altri fondi rischi (correnti) Fondi rischi per garanzie e fidejussioni concesse (correnti)	650.000	650.000

Fondo rischi per contenziosi in essere

Nel caso in cui un ente pubblico risulti coinvolto in situazioni di contenzioso, il cui esito sfavorevole è ritenuto probabile, è ragionevole iscrivere uno specifico fondo rischi per la copertura degli oneri per risarcimenti giudiziari e transattivi delle liti. La valutazione del fondo è legata, quindi, sia alla stima dei tempi per la definizione del contenzioso sia alle spese legali e processuali derivanti dallo stesso. Tale stima deve essere effettuata alla fine di ogni esercizio sulla base della valutazione di specifiche situazioni e considerando l'esperienza passata e ogni altro elemento utile che possa contribuire a definire il prevedibile evolversi del contenzioso.

Per la rilevazione contabile relativa a tal fondo si rimanda agli esempi sopra proposti.

Fondo oneri per imposte

Accoglie le passività per imposte probabili aventi valore o data di sopravvenienza indeterminati. Si ricomprendono in tale tipologia di passività:

- debiti tributari per violazioni di obblighi tributari non coperti da condoni non accertati per le quali l'accertamento futuro è certo;
- verifiche fiscali della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate;
- accertamenti non definitivi;
- contenziosi in corso che hanno portato a decisioni delle commissioni tributarie impugnate ma per le quali si prevede comunque una soccombenza, quantomeno parziale, e altre fattispecie simili.

La valutazione delle passività per imposte probabili è effettuata in base al presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, tenendo conto delle esperienze passate e dell'evoluzione interpretativa della dottrina e della giurisprudenza.

Esempio 15 – Fondo oneri per imposte

L'Amministrazione Y ha in corso un contenzioso tributario relativo alla Tariffa dei Rifiuti (TARI) per 70.000 euro relativo all'esercizio n-2. Provvede quindi ad accantonare alla data di esercizio un fondo oneri per imposte di pari ammontare.

L'ente alla data di bilancio effettuerà le seguenti rilevazioni:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamento per altri fondi oneri (correnti) Fondo oneri da imposte (correnti)	70.000	70.000

Fondo oneri per contratti onerosi

Un contratto si definisce onero (cfr. par. 2 ITAS 13) nel caso in cui un'amministrazione pubblica si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi per il suo adempimento sono superiori ai benefici economici che si suppone si otterranno dallo stesso contratto. Molti contratti, infatti, possono essere risolti anticipatamente senza dover corrispondere compensi a terzi; mentre altri contratti stabiliscono sia diritti sia obblighi per ciascuna delle due parti contraenti in caso di risoluzione anticipata. I costi necessari per adempiere all'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o penale derivante dalla risoluzione del contratto per inadempimento. In presenza di un contratto onero, l'amministrazione pubblica deve rilevare in bilancio, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio nell'anno in cui l'onerosità del contratto si è manifestata, un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta.

Qualora un contratto possa essere annullato senza pagare un corrispettivo (penali, indennizzi) all'altra parte, non sussiste un'obbligazione. Di conseguenza tali contratti, in quanto non onerosi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ITAS 13.

Se l'amministrazione ha un contratto onero, l'obbligazione attuale derivante dai costi inevitabili originati dal contratto deve essere rilevata e valutata come fondo.

Il fondo è rilevato con riferimento all'obbligazione attuale al netto dei trasferimenti di risorse che l'amministrazione si attende di ricevere come effetto del contratto. La valutazione dell'ammontare relativo alla rilevazione del fondo deve basarsi sul costo netto minimo di risoluzione del contratto, ovvero il minore tra:

- il costo necessario all'adempimento dello stesso e
- qualsiasi corrispettivo o penale risultante dal mancato adempimento dello stesso.

Il costo di adempimento di un contratto comprende i costi direttamente correlabili al contratto stesso, ossia:

- a) i costi incrementali di adempimento del contratto, quali lavoro diretto e materie prime;
- b) altri costi per la quota ragionevolmente imputabile all'adempimento del contratto, quali l'ammortamento di immobilizzazioni utilizzate per l'adempimento del contratto.

Prima di rilevare un fondo per un contratto onero, l'amministrazione deve rilevare qualsiasi perdita per riduzione durevole di valore delle attività utilizzate per l'adempimento del contratto.

Esempio 16 - Rilevazione del fondo per contratto onero

La società immobiliare X (locatrice) stipula con l'Amministrazione Y (locatario) in data 1/2/n un contratto di locazione di 6 anni relativo ad un immobile ad uso uffici, per un canone annuale di 30.000 euro. Il contratto esclude la possibilità di recesso prima del decorso dei 6 anni, nonché la facoltà di sublocare l'immobile. A dicembre dell'anno n+3 il locatario trova dei locali meglio posizionati e lascia libero l'immobile locatole da X.

Il contratto di locazione che l'amministrazione ha stipulato con la società immobiliare si trasforma in contratto oneroso poiché l'amministrazione è obbligata a corrispondere i canoni di locazione sino alla scadenza dei 6 anni previsti contrattualmente.

Pertanto, l'amministrazione alla data del bilancio n+3 deve accantonare un fondo di ammontare pari ai canoni residui (90.000 euro).

Al 31 dicembre dell'anno n+3 in contabilità si rileverà:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n+3	Accantonamento per altri oneri (correnti) Fondi per altri oneri (correnti)	90.000	90.000

Fondo oneri per ristrutturazioni

Tali fondi sono costituiti quando i costi relativi all'attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale possano essere attendibilmente stimati. In particolare, tali fondi vengono iscritti a bilancio quando gli organi di vertice approvano il piano di ristrutturazione che identifica gli elementi che contribuiscono alla stima dell'onere (es. attività coinvolte, canoni di locazione non risolvibili relativi a spazi che si decide di non utilizzare più, adattamento dei locali). Tali elementi sono relativi a costi non correlabili a prestazioni future, eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di competenza dell'esercizio in cui l'amministrazione pubblica decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione. Inoltre, detti costi possono essere attendibilmente stimati e perciò, a fronte di questi, vengono effettuati accantonamenti a tale fondo.

Le ristrutturazioni possono essere ricondotte alle seguenti casistiche:

- la cessazione o la dismissione di un'attività svolta o di un servizio erogato;
- la chiusura o la cessazione delle attività dell'amministrazione in una specifica ubicazione o area geografica;
- significative riorganizzazioni che hanno un effetto rilevante sulla natura e sugli indirizzi strategici delle attività dell'amministrazione.

Un fondo per i costi di ristrutturazione può essere rilevato solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la rilevazione dei fondi disciplinate nel par. 6 dell'ITAS 13. Nella Tabella 4 sono indicate esempi di voci di costo componenti il fondo e le voci di costo escluse (in quanto afferenti alla condotta futura dell'amministrazione e quindi non costituenti passività relative alla ristrutturazione).

Tale fondo può essere rilevato anche in situazioni fattuali nelle quali l'amministrazione non può realisticamente evitare un futuro trasferimento di risorse, pur in assenza del perfezionamento di un rapporto giuridico obbligatorio nei confronti di una parte terza. A tal fine, l'amministrazione deve avere predisposto un dettagliato piano formale per la ristrutturazione che sia stato reso pubblico e che identifichi almeno:

- a) l'attività/unità operativa o parte dell'attività/unità operativa interessata;
- b) le principali sedi interessate;

- c) la categoria e il numero approssimativo di dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- d) le spese che verranno sostenute;
- e) i tempi di implementazione del piano di ristrutturazione.

Tabella 4 - Costi compresi ed esclusi nella quantificazione del fondo per ristrutturazioni

Voci di costo incluse	Voci di costo escluse
<ul style="list-style-type: none"> • Costi necessariamente derivanti dalla ristrutturazione • Costi non associati con le attività che l'amministrazione continua a svolgere 	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di riqualificazione o di ricollocazione del personale che resta in servizio • Costi di comunicazione o pubblicitari • Investimenti in nuovi sistemi e reti di distribuzione • Futuri risultati negativi della gestione operativa identificabili sino alla data della ristrutturazione, tranne nel caso in cui siano correlati a un contratto oneroso • Utili derivanti da una dismissione attesa di attività, anche se la vendita delle attività è prevista come parte della ristrutturazione (cfr. par. 30 dell'ITAS 13)

Se l'amministrazione intraprende l'attuazione di un piano di ristrutturazione dopo la data di riferimento del bilancio d'esercizio, tale informazione deve essere presentata secondo quanto previsto dall'ITAS 2 - *Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, se la ristrutturazione è rilevante e la mancata divulgazione potrebbe influenzare la formulazione del giudizio sui risultati conseguiti con l'uso delle risorse pubbliche e l'assunzione di decisioni da parte degli utilizzatori del bilancio d'esercizio. La ristrutturazione si considera rilevante nel caso in cui l'amministrazione abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione oppure abbia comunicato le caratteristiche principali di detto piano ai diretti interessati in modo talmente specifico da far sorgere in loro la legittima aspettativa che l'entità realizzerà la ristrutturazione. Così, ad esempio, una ristrutturazione è rilevante nel momento in cui sono state condotte delle trattative con i sindacati per definire le condizioni di trattamento dei dipendenti a seguito dell'operazione ipotizzata.

Esempio 17 - Rilevazione di un fondo per ristrutturazione

A giugno dell'anno n la Direzione Generale della Amministrazione X ha deliberato una nuova riorganizzazione interna sulla base di un dettagliato piano formale al fine di renderla più efficace ed efficiente. I costi di tale ristrutturazione (650.000 euro) sono relativi al pagamento dell'affitto fino alla scadenza contrattuale di una delle sedi che sarà dismessa, agli oneri relativi ad incentivi per la ricollocazione in altre sedi così come da accordi sindacali. I costi ed i relativi tempi di realizzazione (10 mesi) sono comunicati alla stampa, ai dipendenti e alle loro rappresentanze entro dicembre dell'anno n.

Il fatto vincolante è rappresentato dalla comunicazione della ristrutturazione. L'obbligazione decorre dalla data di comunicazione. Pertanto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere rilevato un fondo per la ristrutturazione.

In sede di chiusura di bilancio dell'anno n in contabilità si rileverà:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamento per altri oneri (correnti) Fondi per altri oneri (correnti)	650.000	650.000

Rappresentazione negli schemi di bilancio

L'ITAS 1 prevede nello schema della Stato Patrimoniale una rappresentazione che distingue i fondi tra correnti e non correnti. I fondi rientrano tra le passività correnti se rispettano i requisiti previsti dall'ITAS1¹. Qualora, quindi, la passività si esaurirà nel normale ciclo operativo dell'amministrazione, è detenuta allo scopo primario di essere negoziata e sarà regolata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio senza che l'amministrazione abbia un diritto incondizionato di differirne il regolamento oltre i dodici mesi, il relativo fondo sarà classificato come corrente. In caso contrario, il fondo sarà classificato come non corrente.

Esempio 18 - Rappresentazione in Stato Patrimoniale

Si ipotizzi che un'amministrazione in sede di redazione del bilancio d'esercizio abbia stimato Fondi per contenziosi in essere per €1.000.000 di cui:

- €800.000 relativi a cause il cui iter si prevede possa chiudersi con la regolazione entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio;
- €200.000 relativi a causa il cui iter si prevede si protrarrà oltre i 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio.

In sede di chiusura di bilancio dell'anno n in contabilità si rileverà:

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamento per conteziosi in essere (correnti) Fondi rischi per contenziosi in essere (correnti)	800.000	800.000

¹ I requisiti previsti dal paragrafo 35 dell'ITAS1 sono:

- a) ci si attende sarà regolata durante il normale ciclo operativo dell'amministrazione;
- b) è detenuta primariamente allo scopo di essere negoziata;
- c) deve essere regolata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio;
- d) l'amministrazione non ha un diritto incondizionato a differirne il regolamento per almeno dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio.

DATA	CONTI	DARE	AVERE
31/12/n	Accantonamento per conteziosi in essere (non correnti) Fondi rischi per contenziosi in essere (non correnti)	200.000	200.000

In Stato Patrimoniale avremo la seguente rappresentazione (ipotizzando per l'esercizio n-1 l'assenza di fondi):

PASSIVO		Esercizio n	Esercizio n-1
	PASSIVITA' NON CORRENTI		
...	...		
G	<u>Fondi per rischi ed oneri</u>		
...
4	Per rischi	200.000	0
	...		
	PASSIVITA' CORRENTI		
	...		
L	<u>Fondi per rischi ed oneri (da estinguersi entro 12 mesi)</u>		
	...		
4	Per rischi	800.000	0

Informazione integrativa

I parr. dal 50 al 59 dell'ITAS 13 stabiliscono le informazioni da fornire in Nota integrativa con riferimento ai fondi, alle passività potenziali e alle attività potenziali. Nella Tabella 6 si riportano le informazioni che l'amministrazione fornisce, singolarmente o per classi omogenee, senza l'obbligo di informativa comparativa.

Si rammenta che l'informativa non è richiesta se il trasferimento di risorse per l'adempimento dell'obbligazione è considerato remoto.

Nel determinare quali fondi o passività potenziali possano essere aggregati in una medesima tipologia, è necessario considerare se la natura dei singoli elementi sia sufficientemente simile da consentire di raggrupparli in osservanza delle disposizioni dei parr. 51 lettere a) e b) e 52 lettere a) e b) dell'ITAS 13.

Se un fondo e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l'amministrazione ne deve dare evidenza secondo quanto previsto nei parr. da 50 a 52 dell'ITAS 13 in maniera tale da mostrare il collegamento tra il fondo e la passività potenziale.

Laddove il trasferimento di risorse a favore dell'amministrazione non sia ritenuto probabile, non è necessario fornire informazioni sulle relative attività potenziali in nota integrativa. Nel caso tali informazioni vengano comunque inserite in Nota integrativa è importante non fornire indicazioni fuorvianti sulla probabilità del relativo provento o ricavo.

Tabella 6 – Informazione integrativa per fondi, passività potenziali e attività potenziali

Fondi	Passività potenziali	Attività potenziali
Nel caso in cui il fatto sia certo o probabile: a) valore all'inizio e alla fine dell'esercizio b) incrementi rilevati nell'esercizio, sia tramite la costituzione di nuovi fondi sia tramite ulteriori accantonamenti ai fondi esistenti c) importi utilizzati durante l'esercizio d) importi inutilizzati e stornati durante l'esercizio e) incremento durante l'esercizio degli importi attualizzati per effetto del trascorrere del tempo e di eventuali cambiamenti nel tasso di attualizzazione f) breve descrizione della natura dell'obbligazione e della data prevista per il conseguente trasferimento di risorse g) indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla data del suddetto trasferimento di risorse h) indicazione dei pareri ricevuti da esperti, quando l'amministrazione vi abbia fatto ricorso i) ammontare degli eventuali indennizzi previsti e il relativo impatto sulla stima del fondo	Nel caso in cui il fatto sia probabile o possibile: a) stima del loro ammontare, determinato secondo le disposizioni dei parr. dal 22 al 30 dell'ITAS 13 b) indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla data del trasferimento di risorse derivanti dalla passività potenziale c) eventualità di ricevere un indennizzo	Nel caso in cui il fatto sia probabile: a) breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di chiusura del bilancio b) stima del loro ammontare, determinato utilizzando i criteri previsti per i fondi nei parr. dal 22 al 30 dell'ITAS 13

Nel caso in cui non sia possibile fornire alcune delle informazioni richieste nei parr. 52 e 55 dell'ITAS 13, tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata e motivata in Nota integrativa.

In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dai parr. dal 50 al 56 dell'ITAS 13 potrebbe pregiudicare la posizione dell'amministrazione in una controversia con terzi sull'oggetto del fondo, della passività potenziale o dell'attività potenziale. In tali circostanze, l'amministrazione non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della controversia, il fatto che l'informazione non è stata fornita e i motivi per cui non è stata fornita.

Esempio 19 - Rappresentazione in Nota integrativa

Si ipotizzi la presenza di un Fondo per contenziosi con un valore finale pari a 100.000 euro ed un valore iniziale pari a 80.000 euro. In Nota integrativa si potrà presentare una tabella come la seguente.

Fondo	Nota	Valore finale	Valore iniziale	Variazione
Fondo contenziosi	1	100.000	80.000	20.000

Nota 1 (Estratto)

Il fondo è valutato sulla base della migliore stima e adottando il metodo del caso per caso con riferimento all'analisi delle singole cause in essere. La stima è basata sull'obbligazione alla data di riferimento del bilancio e i valori sono stati attualizzati ove l'effetto ha una rilevanza materiale sul bilancio.

Nel particolare il fondo riguarda le seguenti obbligazioni attuali:

Contenziosi responsabilità civile strade comunali €50.000

Contenziosi contrattuali €50.000